

## **TI\_GERICHTE 72.2019.317 vom 13. März 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2019.317\\_d20200313](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.317_d20200313)

FR: TI\_GERICHTE 72.2019.317 du 13 mars 2020

IT: TI\_GERICHTE 72.2019.317 del 13 marzo 2020

### **Regeste**

Colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta: avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutam. indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per tot di CHF 2'656'363.24

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanerret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B\_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B\_10/2010 del

#### **E. 10**

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). 7. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a

15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.). 8. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

#### **E. 14**

IM 1 non contesta i fatti di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 dell'atto di accusa, pur evidenziando la circostanza che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non si sono costituiti accusatori privati. Eccepisce, tuttavia, che l'imputazione non considera l'importo ch'egli ha restituito in contanti di Euro 40'000.-, né un'aggiuntiva sua restituzione pari a fr. 48'000.-. Per l'imputato, inoltre, vista l'assenza di un confronto con questi clienti, in applicazione del principio "in dubio pro reo" l'importo complessivo malversato va ridimensionato a fr. 398'000.-. Trattasi di un riconoscimento di colpevolezza del tutto credibile, essendo le ammissioni dell'imputato confermate in modo inequivocabile dalle risultanze d'inchiesta, segnatamente dallo scambio di messaggi dell'imputato con i clienti \_\_\_\_\_ nonché dalla pertinente documentazione bancaria in atti. Da respingere è la richiesta da parte di IM 1 di scomputare dall'importo del reato di appropriazione indebita quanto egli ha a suo dire restituito ai clienti. Si richiamano anche in questo caso, fatti i debiti mutamenti, le argomentazioni già sviluppate da questa Corte per il cliente \_\_\_\_\_. È nell'ambito della commisurazione della pena da infliggere all'imputato che si è tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, pari a 3 lingotti d'oro da 500 grammi l'uno ed Euro 30'000.-. Infine, è vero che i clienti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sono stati interrogati dagli inquirenti e che non vi è stato un loro confronto con IM 1. Tuttavia questa Corte, come per gli altri clienti indicati nell'atto d'accusa, ha potuto prescindere da tale confronto ai fini del presente accertamento fattuale, poggiando quest'ultimo sulle ammissioni di colpevolezza dello stesso imputato confortate dalle emergenze istruttorie. I fatti di cui al punto 1.5.1 e 1.5.2 dell'atto di accusa sono, di conseguenza, qui accertati così come ascritti all'imputato. Ascritta falsità in documenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 AA

#### **E. 15**

Per quanto concerne l'accusa di falsità in documenti, IM 1 ha riconosciuto sia di avere aggiunto il 2 febbraio 2016 a \_\_\_\_\_, su un foglio precedentemente firmato in bianco da \_\_\_\_\_, il contenuto, ch'ella ignorava, in cui si indicava la volontà di quest'ultima di estinguere la relazione presso \_\_\_\_\_ e di trasferire il saldo su una relazione a lui intestata, sia di avere aggiunto il 13 dicembre 2016 a \_\_\_\_\_ su un foglio precedentemente firmato in bianco da ACPR 1, il contenuto a lei ignoto in cui si indicava la volontà di quest'ultima di chiudere la relazione presso \_\_\_\_\_ e di trasferire il saldo a favore di una relazione a lui intestata. L'imputato ha, pure, riconosciuto di avere fatto uso di entrambi i documenti, trasmettendoli al consulente \_\_\_\_\_. Ne consegue che, nella sostanza, trovano conferma i fatti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'atto di accusa. V. In diritto

## **E. 16**

In merito ai capi d'imputazione si ricorda, in diritto, come: 16.1 giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolti il rischio; 16.2 giusta l'art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. Ai sensi della cifra 2 del disposto testé menzionato il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. 16.3. Giusta l'art. 251 cifra 1 CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. VI. Colpevolezza

## **E. 17**

la Corte ha deciso quanto segue. 17.1 In merito all'imputazione di cui al punto 1 dell'AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta per avere, avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell'epoca. Questa sua condanna si basa essendo pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulla base delle risultanze processuali così come evidenziate ai considerandi da 9 a 14. Il reato di appropriazione indebita è stato realizzato da IM 1 nella sua forma aggravata, avendo l'imputato agito come gestore di patrimonio. Qualificazione invero neppure contestata dalla difesa. Basti qui ricordare l'esistenza delle commissioni di gestione, il rendiconto con l'indicazione "Treuhandsmandat", nonché i riferimenti a investimenti in prodotti strutturati. Quanto al reato di truffa (punto 2 dell'AA), proposto dalla PP in via alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2, è vero che in caso di concorso, qualora l'affidamento dei valori si fondi su un atto giuridico nullo, va ritenuto il reato di truffa, tuttavia, nel caso concreto, l'affidamento era preesistente al trasferimento del patrimonio fondato sul falso materiale e la validità di tale affidamento non è venuta meno a seguito del medesimo. 17.2 Venendo all'imputazione di cui al punto 3 dell'atto di accusa, l'agire di IM 1 ha realizzato gli elementi costitutivi previsti dall'art. 251 cifra 1 CP sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo. Siamo in presenza di scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica. Si tratta, inoltre, chiaramente di un falso materiale eseguito con dolo, nell'ambito del quale non è richiesto un valore probatorio accresciuto del documento falsificato. L'imputato è, quindi, stato riconosciuto colpevole di falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_, il 2 febbraio 2016 e il 13 dicembre 2016, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusato dell'altrui firma autentica e meglio rispettivamente di

quella di \_\_\_\_\_ nonché di quella di ACPR 1 per formare documenti suppositizi, nonché fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti come meglio descritto al considerando 15. VII. Colpa, prognosi, pena

#### **E. 18**

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come: 18.1 giusta l'art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente; 18.2 ai sensi dell'art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire; 18.3 giusta l'art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione; 18.4 giusta l'art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena; 18.5 giusta l'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

#### **E. 19**

La colpa di IM 1 con riferimento al reato di appropriazione indebita aggravata ripetuta è tendenzialmente alta. Dal profilo oggettivo, l'entità dell'appropriazione indebita, pari a complessivi fr. 2'656'363.24, è cospicua. L'agire illecito si è, inoltre, protratto su diversi anni, dal 2012 al 2016, ed è stato di una certa intensità sia considerato l'importante numero di operazioni indebite sia considerato il numero non trascurabile di clienti malversati. Venendo all'aspetto soggettivo, la Corte non crede che IM 1 abbia intessuto relazioni interpersonali con i clienti, perlopiù facoltosi, già con lo scopo di approfittarne. Prova ne è che, prima del reato, preesisteva da lungo tempo un rapporto di amicizia con gli stessi. Resta il fatto che egli ha agito con dolo abusando della consolidata e cieca fiducia riposta in lui da chi lo reputava come "un familiare". L'imputato ha, quindi, avuto gioco facile nel far leva sui sentimenti mal riposti di coloro che subivano il suo ascendente. Egli ha dimostrato così una certa assenza di scrupoli, in un caso spingendosi finanche a sottrarre denaro anche dopo la morte del cliente, approfittando cinicamente delle disgrazie altrui. In relazione al reato di falsità in documenti, la colpa di IM 1 è di contro stata considerata di grado medio, ritenute le circostanze e le modalità dell'agire e considerato il numero di episodi imputati che è tutto sommato circoscritto. Sempre nella commisurazione della pena, con riferimento ai fattori legati all'autore (Täterkomponenten), va detto che l'imputato aveva gli strumenti

per condurre una vita onesta. Egli, dopo aver fatto carriera in banca, oltre a beneficiare di una solida situazione patrimoniale a \_\_\_\_\_, era arrivato a ricoprire presso \_\_\_\_\_ la posizione di “associate director” nel settore della consulenza alla clientela provata. Nonostante fosse nella condizione di proseguire sulla via della legalità, ha scelto di agire nell’illegalità. A suo favore, si è tenuto conto della parziale collaborazione processuale come pure del fatto ch’egli abbia restituito a ACPR 1, 19 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300’034.84 ed in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30’000.-. Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

#### **E. 20**

Venendo alla disamina di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono, sulle prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale. In concreto l’imputato, sebbene sia nel corso dell’inchiesta sia al dibattimento ha sconfessato in più occasioni perfino se stesso, ha in parte riconosciuto le proprie colpe, dimostrando una certa presa di coscienza della gravità degli atti commessi. Egli ha, inoltre, restituito una parte del maltolto, ciò che induce questa Corte a sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena parzialmente sospesa. La parte di pena da espiare è stata fissata in 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni. VIII. Pretese civili

#### **E. 21**

Le pretese civili avanzate al dibattimento dall’AP ACPR 1, non contestate dall’imputato, sono state integralmente accolte. IX. Indennità ai sensi degli artt. 429 e 431 CPP

#### **E. 22**

Alla luce dell’esito del giudizio, non è concessa alcuna indennità a IM 1 ai sensi degli artt. 429 e 431 CPP. X. Sequestri e confische

#### **E. 23**

È ordinato, a passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro del telefono cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI \_\_\_\_\_ con carta SIM inserita (reperto no. 74236), dell’Ipad Air con custodia IMEI \_\_\_\_\_ (reperto no. 74237), del PC HP Pavillon all-in-one \_\_\_\_\_ (reperto no. 74794), con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato. In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei reperti probatori 74785, 74786, 74787, 74788, 74789, 74790, 74791, 74792, 74793, 74795, 74796, 74797, 74798, 74800, 74801, 74802, mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea \_\_\_\_\_ (reperto 74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto. XI. Retribuzione del difensore d’ufficio

#### **E. 24**

Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla

Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

#### **E. 25**

Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiama l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l'onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all'ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l'onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora Giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell'8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l'art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d'ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell'interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

#### **E. 26**

Si premette che l'avv. \_\_\_\_\_, patrocinatore d'ufficio dell'imputato prima che in rappresentanza di quest'ultimo subentrasse quale difensore di fiducia l'avv. DF 1, non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario nonché delle sue spese e trasferte da parte della Corte. Si ricorda che l'avv. \_\_\_\_\_ ha presentato la nota professionale 13 dicembre 2019, che è stata tassata per fr. 14'808.50, e meglio per fr. 13'095.- a titolo di onorari, per fr. 654.75 a titolo di spese e per fr. 1'058.75 a titolo di IVA (7,7%). Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr.

14'808.50. XII. Tassa di giustizia e spese

**E. 27**

Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato. Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 138 cifra 1 e 2, 251 cifra 1 CP; 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1 appropriazione indebita aggravata, ripetuta per essersi, avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell'epoca, e meglio per avere 1.1.1. in data 12.3.2012 a \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ facendo trasferire a \_\_\_\_\_, dalla relazione cifrata n° \_\_\_\_\_ denominata VIAGGI intestata \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (poi divenuta \_\_\_\_\_) alla relazione cifrata n° 10 \_\_\_\_\_ denominata CAMBIO presso \_\_\_\_\_ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi fr. 495'197.90 al cambio dell'epoca, di cui titoli per fr. 492'013.40 e liquidità per fr. 3'184.50; 1.1.2. nel periodo dall'11.4.2013 all'1.6.2016, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ prelevando dalla relazione \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_, sulla quale aveva potere di firma individuale, - in data 11.4.2013 Eur 15'060.- - in data 2.5.2013 Eur 20'080.- - in data 11.4.2014 Eur 16'064.- - in data 22.4.2014 Eur 9'036.- - in data 19.5.2014 Eur 9'036.- - in data 23.6.2014 Eur 5'020.- - in data 18.7.2014 Eur 8'032.- - in data 23.3.2015 Eur 15'090.- - in data 6.5.2015 Eur 15'090.- - in data 8.6.2015 Eur 15'090.- - in data 13.7.2015 Eur 15'090.- - in data 17.8.2015 Eur 15'090.- - in data 25.5.2016 Eur 15'090.- trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il saldo in data 1.6.2016 sulla relazione a lui intestata n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ la somma di Eur 16'166.02, indebitamente impiegato Eur 86'434.- equivalenti al cambio dell'epoca a fr. 98'370.40 e Eur 16'166.02, equivalenti al cambio dell'epoca a fr. 17'869.11, per un equivalente totale di CHF 116'239.51 al cambio dell'epoca; 1.1.3 in data 25.9.2014, a \_\_\_\_\_, prelevando dalla relazione \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ sulla quale disponeva di potere di firma individuale Eur 19'000.- pari a CHF 22'948.20 al cambio dell'epoca, nonché trasferendo in data 5.2.2016 il saldo residuo di Eur 5'246.18 pari a fr. 5'825.36 al cambio dell'epoca sulla relazione n° \_\_\_\_\_ a lui intestata presso \_\_\_\_\_, indebitamente impiegato l'equivalente complessivo di CHF 28'773.56 al cambio dell'epoca; 1.1.4 nel periodo dal 18.11.2014 fino al 20.12.2016, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, prelevando dalla relazione n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, intestata a ACPR 1, relazione sulla quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi: - in data 18.11.2014 Eur 20'080.- - in data 7.1.2015 Eur 15'090.- - in data 16.2.2015 Eur 15'090.- - in data 21.5.2015 Eur 15'090.- - in data 25.6.2015 Eur 15'090.- - in data 3.8.2015 Eur 15'090.- - in data 2.11.2015 Eur 15'090.- - in data 7.12.2015 Eur 10'060.- trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali, indebitamente impiegato Eur 60'340.- pari a fr. 66'548.98 al cambio dell'epoca, e prelevando - in data 18.1.2016 Eur 15'090.- - in data 8.2.2016 Eur 15'090.- - in data 25.4.2016 Eur 6'036.- - in data 14.7.2016 Eur 13'078.- - in data 24.8.2016 Eur 13'078.- - in data 6.9.2016 Eur 12'072.- - in data 10.10.2016 Eur 15'090.- - in data 8.11.2016 Eur 15'090.- - in data 5.12.2016 Eur 15'090.- trattenendo per sé l'interesse della somma, indebitamente impiegato Eur 119'714.- pari a fr. 130'570.79 al cambio dell'epoca, per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12 al cambio dell'epoca nonché, trasferendo in data 20.12.2016 il saldo della summenzionata relazione

presso \_\_\_\_\_ alla relazione a lui intestata n° \_\_\_\_\_ sempre presso \_\_\_\_\_, indebitamente impiegato la somma Eur 1'235'414.99 pari a un importo di fr. 1'320'226.23 al cambio dell'epoca, indebitamente impiegato l'equivalente complessivo di fr. 1'517'349.35 al cambio dell'epoca; 1.1.5 nel periodo dal 29.12.2014 al 20.12.2016, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, prelevando dalla relazione n° \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sulla quale aveva potere di firma individuale - in data 29.12.2014 Eur 50'200.- - in data 7.1.2015 Eur 15'090.- - in data 10.2.2015 Eur 15'090.- - in data 6.5.2015 Eur 15'090.- - in data 8.6.2015 Eur 15'090.- - in data 13.7.2015 Eur 15'090.- - in data 17.8.2015 fr. 10'000.- - in data 2.11.2015 Eur 15'090.- - in data 7.12.2015 Eur 10'060.- - in data 18.1.2016 Eur 10'060.- - in data 8.2.2016 Eur 15'090.- - in data 25.5.2016 Eur 8'048.- - in data 6.9.2016 Eur 13'078.- - in data 10.10.2016 Eur 15'090.- - in data 8.11.2016 Eur 15'090.- - in data 5.12.2016 Eur 15'090.- trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi personali, indebitamente impiegato fr. 5'000.- ed Eur 121'173.- pari a complessivi fr. 139'442.02 al cambio dell'epoca, nonché trasferendo in data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso \_\_\_\_\_ alla relazione n° \_\_\_\_\_ a lui intestata sempre presso \_\_\_\_\_, indebitamente impiegato la somma di Eur 336'275.58 pari a CHF 359'360.90 al cambio dell'epoca, indebitamente impiegato l'equivalente complessivo di fr. 498'802.92 al cambio dell'epoca; 1.2 falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusato dell'altrui firma autentica per formare un documento suppositizio, nonché fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti, e meglio, 1.2.1 a \_\_\_\_\_, in data 2.2.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da \_\_\_\_\_, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di chiudere la sua relazione presso \_\_\_\_\_ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo lo stesso giorno al consulente \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; 1.2.2 a \_\_\_\_\_, in data 13.12.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR 1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di chiudere la sua relazione presso \_\_\_\_\_ con trasferimento del saldo a una relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo al consulente \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 4. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni, Eur 759'790.15 oltre interessi al 5% dal 18.11.2014 su Eur 10'040.-, dal 7.1.2015 su Eur 7'545.-, dal 16.2.2015 su Eur 7'545.-, dal 21.5.2015 su Eur 7'545.-, dal 25.6.2015 su Eur 7'545.-, dal 3.8.2015 su Eur 7'545.-, dal 02.11.2015 su Eur 7'545.-, dal 7.12.2015 su Eur 5'030.-, dal 18.1.2016 su Eur 15'090.-, dall'8.2.2016 su Eur 15'090.-, dal 25.4.2016 su Eur 6'036.-, dal 14.7.2016 su Eur 13'078.-, dal 24.8.2016 su Eur 13'078.-, dal 6.9.2016 su Eur 12'072.-, dal 10.10.2016 su Eur 15'090.-, dall' 8.11.2016 su Eur 15'090.- e dal 05.12.2016 su Eur 15'090.-, e, a titolo di indennità per spese legali, fr. 25'512.45 oltre interessi al 5% a far tempo dall'emanazione della sentenza. 5. A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 e 431 CPP. 6. È ordinato, a passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro di quanto segue: - telefono cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI \_\_\_\_\_ con carta SIM inserita (reperto no. 74236); - Ipad Air con custodia IMEI \_\_\_\_\_ (reperto no. 74237); - PC HP Pavillon all-in-one \_\_\_\_\_ (reperto no.

74794); con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell'imputato. 7. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: - cartone contenente documentazione cartacea (reperto 74785); - fascicolo appeso ACPR 1 (reperto 74786); - fascicolo appeso \_\_\_\_\_ (reperto 74787); - fascicolo appeso documentazione cartacea mista \_\_\_\_\_ (reperto 74788); - fascicolo appeso documentazione cartacea mista \_\_\_\_\_ (reperto 74789); - fascicolo appeso documentazione bancaria ACPR 1 (reperto 74790); - mappetta trasparente onorari società \_\_\_\_\_ (reperto 74791); - mappetta rossa copia contratto affitto \_\_\_\_\_ (reperto 74792); - fascicolo appeso contenente doc. cartacea inerente alla società \_\_\_\_\_ (reperto 74793); - fascicolo appeso contenente doc. cartacea \_\_\_\_\_ (reperto 74795); - fascicolo appeso contenente doc. cartacea \_\_\_\_\_ (reperto 74796); - mappetta gialla contenente doc. bancaria \_\_\_\_\_ (reperto 74797); - contratto "Beratungshonorar" del 12.12.2016 IM 1/ \_\_\_\_\_ (reperto 74798); - mappetta trasparente contenente fotocopie di corrispondenza (reperto 74800); - mappetta trasparente contenente varie mappette doc cartacea ACPR 1 (reperto 74801); - mappetta trasparente contenente doc. cartacea \_\_\_\_\_ (reperto 74802); mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea \_\_\_\_\_ (reperto 74799) è dissequestrata a favore dell'avente diritto. 8. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1 La nota professionale 13.12.2019 dell'avv. \_\_\_\_\_ è approvata per: onorario  
fr. 13'095.00 spese fr. 654.75 IVA (7,7%) fr. 1'058.75  
totale fr. 14'808.50 9.2 Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 14'808.50. Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La  
Presidente Il cancelliere Distinta spese : Tassa di  
giustizia fr. 3'000.-- Inchiesta preliminare fr.  
771.25 Trascrizione fr. 105.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)  
fr. 158.55 fr. 4'034.80 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.